

Disposizioni attuative per l'utilizzo del sistema telematico regionale per la gestione dei procedimenti amministrativi previsti dal Regolamento Forestale Regionale n. 3 del 1° agosto 2018. Monitoraggio della gestione forestale.

1. Finalità e caratteristiche del sistema telematico regionale

Le presenti disposizioni disciplinano i contenuti, gli aspetti organizzativi e le modalità di gestione del sistema telematico previsto dall'art. 13 della L.R. n. 30/1981 per la gestione dei procedimenti amministrativi previsti dal nuovo Regolamento Forestale Regionale.

Il Regolamento Forestale Regionale n. 3 del 1° agosto 2018, la cui disciplina, in vigore dal 15/9/2018, sostituisce quella delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (PMPF) approvate con deliberazione del Consiglio regionale n. 2354/1995, in conformità a quanto stabilito dall'art. 13 della L.R. n. 30/1981 subordina l'esecuzione di determinati interventi nei boschi e in altri ambiti di interesse forestale all'ottenimento di autorizzazione o alla presentazione di apposita comunicazione agli Enti forestali, attualmente individuati dall'art. 21 della L.R. n. 15/2015 nei Comuni e nelle loro Unioni.

Con Deliberazione di Giunta n. 47 del 25/01/2016 sono state approvate disposizioni attuative per l'utilizzo di una prima versione di procedura informatizzata per la gestione dei procedimenti amministrativi previsti dalle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale approvate con deliberazione del Consiglio regionale n. 2354/1995.

Il nuovo regolamento prevede, tra l'altro che "ai sensi dell'articolo 13, comma 5, della legge regionale n. 30 del 1981 la gestione delle procedure da parte degli Enti forestali è effettuata mediante un sistema telematico regionale la cui regolamentazione è disciplinata con atti della Giunta regionale. Le istanze di autorizzazione di cui all'art. 4 e le comunicazioni di cui all'art. 5 sono trasmesse all'Ente forestale attraverso il sistema telematico di cui al presente comma e attraverso il medesimo sono contestualmente inoltrate agli Enti di gestione delle aree protette, ai fini del rilascio dei provvedimenti di competenza."

Con questo nuovo sistema si intende agevolare i soggetti richiedenti nella presentazione delle domande e gli Enti coinvolti nel procedimento autorizzativo. Come per analoghe procedure, l'obiettivo è quello di ridurre i tempi di rilascio delle autorizzazioni, uniformare i procedimenti, rendere accessibili le informazioni ambientali, disporre di dati di sintesi sulle utilizzazioni forestali e favorire la tracciabilità dei prodotti forestali anche in applicazione del Reg FLEGT 995/2010/Ue EUTR.

Il sistema telematico è strutturato nell'ambito del sistema informativo regionale di cui utilizza sistemi hardware e software di proprietà della Regione stessa.

Il sistema è stato progettato aggiornando tutta la struttura in coerenza con i nuovi contenuti degli articoli del Regolamento forestale e in particolare con le procedure previste dagli artt. 3, 4 e 5 dello stesso con l'integrazione di filtri per la compilazione guidata e, l'aggiornamento degli elementi descrittivi e informativi nonché delle informazioni anagrafiche necessarie per l'identificazione degli utenti e operatori e quanto necessario per avviare e integrare i procedimenti connessi. Sono stati aggiornate le componenti di supporto come le funzioni GIS e le basi informative cartografiche necessarie per la migliore individuazione dell'area di intervento e dei principali elementi di valutazione in fase istruttoria.

Nel sistema sono disponibili le seguenti basi informative a supporto delle procedure:

- cartografia catastale
- carte tecniche regionali
- foto aeree
- limiti amministrativi delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000

E' prevista un'ulteriore implementazione dell'applicativo con gli strati cartografici del Sistema informativo forestale regionale e con altre basi cartografiche utili che si renderanno disponibili in futuro.

2. Definizioni

Ai fini delle presenti disposizioni si definiscono:

A) Enti forestali:

Comuni e loro Unioni, titolari dei procedimenti autorizzativi in materia forestale ai sensi della L.R. n. 13/2015 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro Unioni"*;

B) Altri Enti coinvolti nel procedimento: Amministrazioni titolari di competenze autorizzative o consultive ai sensi della normativa vigente, quali:

- Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità, Parchi Nazionali e Interregionale: titolari dei procedimenti di nulla-osta e pareri di cui agli artt. 40 e 49 della L.R. n. 6/2005 e ss.mm.ii.;
- Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità, Parchi Nazionali e Interregionale, Regione, Comuni: Enti competenti per il rilascio delle valutazioni di incidenza, ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. n. 7/2004 e ss.mm.ii.

C) Richiedenti

Soggetti che intendono effettuare interventi previsti dal Regolamento la cui realizzazione è soggetta alle procedure di cui agli artt. 4 e 5 dello stesso (proprietari, affittuari e titolari di altro diritto reale, altri soggetti che hanno stipulato contratti di acquisto o di comodato, ecc.) riconducibili alle attività sotto elencate:

C1) Attività imprenditoriale, utilizzazioni forestali di tipo commerciale, interventi selvicolturali e altri interventi di manutenzione di infrastrutture nei boschi e negli altri ambiti di interesse forestale:

- Imprese appartenenti alle categorie A), B) e C) previste dall'Albo delle Imprese Forestali di cui alla DGR n. 1021/2015;
- Aziende agricole iscritte all'anagrafe delle aziende agricole, per interventi su terreni boscati in gestione alla propria azienda, a condizione che gli stessi siano presenti nel piano colturale aziendale;
- Consorzi forestali;
- Usi civici e proprietà collettive per i rispettivi terreni amministrati per l'esercizio del diritto di legnatico ed altri interventi connessi;
- Enti/Amministrazioni gestori di beni forestali di proprietà pubblica.
- Gestori di reti e infrastrutture di servizio pubblico, purché vengano indicate le imprese incaricate dell'esecuzione materiale degli interventi;
- Altre imprese per l'esecuzione di interventi disciplinati dal Regolamento e diversi dai tagli di utilizzazione forestale, nell'ambito dell'esercizio di impresa così come definito dalla normativa vigente;

C2) Attività finalizzata all'autoconsumo e piccola manutenzione (comunque nel limite di 0,5 ha o di 25 t/anno) e altri interventi di natura non imprenditoriale disciplinati dal Regolamento negli ambiti di interesse forestale:

- Gestori (proprietari, possessori) di boschi, di castagneti da frutto, di infrastrutture forestali e di altre aree;
- Aventi diritto per l'esercizio del proprio diritto di legnatico ed altri interventi connessi negli usi civici e nelle proprietà collettive;
- Altri soggetti per attività non imprenditoriali diverse dai tagli di utilizzazione forestale;

D) Intermediari

Soggetti privati o pubblici abilitati alla compilazione delle richieste di autorizzazioni e delle comunicazioni informatizzate per conto dei richiedenti:

- Soggetti pubblici che, ai sensi dell'art. 13, comma 5 della L.R. n. 30/1981, raccolgono le richieste e le inseriscono nel sistema sulla base delle informazioni fornite dai richiedenti.
- Soggetti privati incaricati dai richiedenti di inserire a sistema le richieste allegando delega del richiedente.

E) Controllori

Amministrazioni preposte ai controlli in materia forestale e ambientale.

F) Utenti

I soggetti di cui alle categorie precedenti e altri soggetti legittimati all'utilizzo del sistema telematico per finalità di monitoraggio, e per attività di studio e ricerca nel settore forestale autorizzate dalla Regione.

3. Utilizzo del sistema telematico

La procedura informatizzata è utilizzata attraverso un servizio web per le funzionalità consentite a ciascun tipo di utente, previa registrazione sul portale "FedERa" gestito da Lepida Spa.

Gli Enti forestali competenti e gli altri enti coinvolti nel procedimento (Enti di gestione delle aree protette) trasmettono alla Regione gli elenchi dei loro operatori ai fini della loro abilitazione per l'inserimento e l'istruttoria delle pratiche.

Gli Enti forestali trasmettono altresì alla Regione i dati dei soggetti pubblici e privati ai fini della loro abilitazione ad operare come utenti intermediari del sistema informativo.

Le Amministrazioni preposte ai controlli trasmettono gli elenchi delle figure da abilitare, previa verifica di idoneità, al ruolo di controllore.

Gli utenti, se in possesso dei requisiti necessari per i diversi ruoli, possono essere abilitati all'accesso al sistema su segnalazione degli Enti forestali, degli altri enti coinvolti nel procedimento e direttamente dalla Regione.

Alla procedura informatizzata si accede via internet al seguente indirizzo:

<https://servizifederati.regione.emilia-romagna.it/PMPF>

Per accedere al sistema ed operare è necessario disporre di apposita abilitazione individuale (nome utente/password) attraverso un account FedERa (Federazione degli Enti dell'Emilia-Romagna per l'Autenticazione) ad alta affidabilità.

La compilazione della procedura informatizzata può avvenire in qualsiasi periodo dell'anno, purché prima dell'inizio degli interventi forestali e, comunque, entro i termini fissati dal Regolamento forestale.

La competente struttura regionale provvede alla sospensione dell'abilitazione degli operatori che non rispettano le regole contenute nel presente documento.

4. Presentazione delle istanze e delle comunicazioni

La presentazione delle istanze di autorizzazione o delle comunicazioni, attraverso il sistema telematico e con le modalità previste dagli artt. 4 e 5 del Regolamento, può essere effettuata dai soggetti richiedenti direttamente o tramite intermediari, come definiti al precedente paragrafo 2 lettera D). Le istanze e le comunicazioni presentate direttamente dai soggetti di cui alla lettera C1 devono essere effettuate dai soggetti legittimati nell'ambito dell'organizzazione degli stessi.

Le istanze/comunicazioni per le utilizzazioni di boschi ad uso commerciale o attività connesse all'esercizio di attività imprenditoriale possono essere presentate solo dai soggetti di cui al paragrafo 2 lettera C1) in conformità alle disposizioni dell'art. 8 del Regolamento.

Le istanze /comunicazioni per le utilizzazioni di boschi ad uso non commerciale o autoconsumo possono essere presentate solo dai soggetti di cui al paragrafo 2 lettera C2) (ad es. legna da ardere per lavori di piccola manutenzione o connessi allevamento di animali allo stato brado, ecc. quando esercitate fuori dall'ambito professionale).

In caso di istanze/comunicazioni effettuate da soggetti per superfici non di proprietà, l'ente forestale può richiedere anche l'assenso del proprietario o la dimostrazione dell'esistenza di un accordo con lo stesso.

L'organizzazione e le modalità di supporto agli utenti sono gestite da ciascun ente forestale in attuazione dell'art. 3 del Regolamento.

5. Contenuti tecnici

Al fine di rendere completo e integrato il sistema telematico, si rendono necessarie alcune informazioni funzionali all'operatività del procedimento informatizzato che pertanto devono essere fornite obbligatoriamente. In particolare, tali informazioni sono:

- Tipologia di destinazione dei prodotti legnosi provenienti dall'utilizzazione: commerciale/non commerciale,
- Stima dei quantitativi di materiale legnoso ricavabile dall'utilizzazione.

Con disposizioni del dirigente della struttura regionale competente sono fornite in dettaglio le indicazioni per la compilazione delle informazioni richieste dal sistema, tramite apposito manuale contenente le istruzioni per la compilazione delle istanze e delle comunicazioni.

6. Registrazione delle richieste e delle comunicazioni

Le istanze per il rilascio di autorizzazioni e le comunicazioni previste dal Regolamento sono compilate direttamente a video previa autenticazione dell'utente.

Al momento dell'avvio della compilazione dell'istanza o della comunicazione il sistema assegna un numero univoco di identificazione.

Qualora ricorra il caso, il sistema cartografico regionale individua in automatico l'Ente di gestione delle aree protette interessato territorialmente dal procedimento.

Gli interventi soggetti a comunicazione ai sensi della parte seconda del Regolamento, per la cui realizzazione la legge richiede anche il rilascio di altre autorizzazioni non preventivamente acquisite dal richiedente, sono soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 5, comma 4, del Regolamento. A tale fine in questi casi il sistema telematico, attraverso l'elaborazione dei dati inseriti dal richiedente, definisce automaticamente il procedimento quale istanza di autorizzazione.

A fine compilazione, con l'attivazione dell'apposito tasto di inoltro, le pratiche sono trasmesse all'Ente forestale competente tramite il sistema telematico e all'Ente di gestione delle aree protette individuato attraverso il medesimo automatismo sopra citato.

Le asseverazioni, le dichiarazioni, le relazioni e i progetti da allegare alla pratica devono essere sottoscritti con firma digitale e inseriti nel sistema come allegati.

Il sistema telematico invia alla casella di posta elettronica indicata dal richiedente l'avviso dell'avvenuta trasmissione che vale come avvio del procedimento. In tale fase il sistema trasmette altresì apposito avviso alla casella di posta certificata dell'Ente forestale competente e dell'Ente di gestione delle aree protette quando competente ai sensi di legge. Dalla data di ricevimento della pratica, l'istanza/comunicazione e i relativi allegati sono accessibili agli Enti forestali e agli Enti competenti in materia di Aree protette e di gestione dei Siti della Rete Natura 2000 (SIC/ZPS/ZSC) ai fini dei pareri dovuti. Tramite il sistema, la pratica è altresì trasmessa direttamente ad altri Enti coinvolti nel procedimento quando questo risulti tecnicamente possibile e l'Ente è individuabile automaticamente.

7. Procedimenti

L'Ente forestale titolare del procedimento provvede alla gestione complessiva dello stesso, compresa l'acquisizione di pareri, autorizzazioni e nulla osta dovuti per legge che costituiscono atti endoprocedimentali, fra questi rientrano in particolare:

- valutazioni di incidenza e nulla osta, quando previsti, rispettivamente per gli interventi ricadenti nei siti della Rete Natura 2000 e nelle Aree protette naturali

- autorizzazioni dell'ente competente in materia di vincolo idrogeologico connesse alle esigenze di esbosco dei prodotti e di altre attività previste dal Regolamento;
- pareri o autorizzazioni comunali per la raccolta di piante officinali, la realizzazione di manifestazioni su strade e piste forestali, ecc.;

L'Ente forestale provvede all'inoltro delle istanze/comunicazioni ad altri enti coinvolti nel procedimento qualora il sistema telematico non provveda direttamente alla trasmissione automatica agli stessi.

Le autorizzazioni rilasciate e le comunicazioni presentate sono rese disponibili ai soggetti e alle autorità preposte alle attività di controllo, preventivamente abilitati per l'esercizio delle loro funzioni.

Nei casi in cui il Regolamento stabilisce che per l'esecuzione dei lavori è necessaria la presenza di un direttore dei lavori, quest'ultimo deve essere chiaramente individuato all'atto di presentazione della comunicazione o istanza di autorizzazione.

I contenuti tecnici inseriti nel sistema di gestione informatizzato costituiscono la documentazione tecnica di riferimento per tutte le decisioni relative al procedimento; a tale proposito gli enti inseriscono nel sistema tutte le informazioni, i dati e le prescrizioni utilizzando le funzionalità e gli spazi appositamente predisposti ovvero allegando ulteriore documentazione in formato digitale (inserimento file allegati).

Nelle eventuali comunicazioni tra Enti, quando necessarie ai fini della protocollazione si fa riferimento al numero della pratica/istanza attribuito dal sistema.

8. Tutela dei dati

La registrazione al sito per la richiesta di abilitazione implica la presa visione e la piena conoscenza delle presenti disposizioni.

Tutti gli operatori hanno l'obbligo di rispettare le leggi vigenti in materia di trattamento dei dati personali.

La Regione, gli Enti forestali e gli altri Enti coinvolti nel procedimento, nonché i soggetti controllori, sono titolari del trattamento dei dati presenti nel sistema telematico in relazione alle funzioni di rispettiva competenza, e possono utilizzarli esclusivamente per i relativi fini istituzionali in conformità alla normativa vigente. Devono, altresì, ciascuno per quanto di competenza, adottare e mantenere appropriate misure di sicurezza, sia tecniche che organizzative, per proteggere i dati personali da eventuali distruzioni o perdite di natura illecita o accidentale, danni, alterazioni, divulgazioni o accessi non autorizzati.

La Regione, gli Enti forestali e gli altri Enti coinvolti nel procedimento devono adottare, sia nella fase iniziale di determinazione dei mezzi di trattamento che durante il trattamento stesso, ogni misura tecnica ed organizzativa che si riterrà opportuna per garantire ed attuare i principi previsti in materia di protezione dati e per tutelare i diritti degli interessati ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016.

La Regione in qualità di gestore del sistema informativo garantisce l'attivazione e il funzionamento del sistema.

La Regione può utilizzare i dati presenti nel sistema telematico per finalità di monitoraggio degli interventi selvicolturali e per la predisposizione e/o validazione di dati statistici, come quelli che devono essere trasmessi periodicamente all'ISTAT tramite le schede di rilevazione ISTAT For. 209, For. 81 e For. 81.1, nonché per altre elaborazioni di supporto alla pianificazione di settore finalizzati alla valorizzazione dei prodotti forestali, alla valutazione in merito alla gestione forestale sostenibile, all'organizzazione dei controlli. Le relative elaborazioni sono rese disponibili attraverso il sito web della Regione.